

**ANMIL**  
onlus



## LA PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO E LA FUNZIONE DEL **SECURITY MANAGER**



Opera di **Marisa Albanese** donata alla Fondazione ANMIL "Sosteniamoli Subito" Onlus

Trascrizione atti del Workshop

“La partnership pubblico-privato e la funzione del Security manager”

a cura dell'Ufficio Comunicazione e relazioni esterne ANMIL

Responsabile: Dott.ssa Marinella de Maffutiis

---

Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro  
Direzione Generale  
Roma – Via Adolfo Ravà, 124  
Numero Verde 800180943  
[www.anmil.it](http://www.anmil.it)

Supplemento al n. 12/2012 della rivista Antifurto&Security  
Pubblicazione iscritta al n.15617 del 21/9/1974 del Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma.  
EPC Periodici srl Socio Unico - Via dell'Acqua Traversa, 187/189 - 00135 Roma  
Tel. 06 33245221-210 - Fax 06 3313212 - [www.spaziosecurity.it](http://www.spaziosecurity.it) - [v.salvi@epcperiodici.it](mailto:v.salvi@epcperiodici.it)  
La EPC Periodici è iscritta al R.O.C. (Registro Operatori di Comunicazione)  
al n. 13527 del 22/12/2005. Associato all'USPI Unione Stampa Periodica Italiana

Fotolito e stampa: Petruzzi srl – Via Venturelli, 7 - 06012 Città di Castello (Perugia)  
Finito di stampare dicembre 2012

# Premessa

Gentili Lettori,

grazie alla condivisione di interessi tra l'ANMIL e il Gruppo EPC, editore della rivista "Security", abbiamo potuto realizzare questo speciale dedicato ad un tema che riteniamo meriti maggiore attenzione.

Partendo da una ricognizione del quadro normativo esistente in materia di valutazione dei rischi e di qualificazione delle imprese, nonché dall'analisi del DDL sulle professioni non organizzate (prima non regolamentate) oggi al vaglio della X Commissione della Camera (Attività produttive, commercio e turismo), ANMIL Onlus e ANMIL Sicurezza hanno dato vita ad uno studio volto a presentare alla Commissione Consultiva Permanente

, per la Salute e Sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro (art. 6, D.lgs. n. 81/2008), un rapporto tecnico-giuridico ed una proposta di integrazione della normativa vigente.

La proposta di integrazione normativa mira a prevedere per le realtà produttive (pubbliche o private), che possano anche costituire obiettivi sensibili con speciali esigenze di sicurezza (ai sensi dell'Allegato D, Sezione III art. 3.b.1 del Decreto de Ministero dell'interno n. 269 del 2010), l'obbligo di valutare il rischio *Security e*, strumentalmente, assegnare a figure qualificate e dotate di adeguate competenze tecniche, quali i *Security Manager*, compiti di gestione e controllo delle predette fonti di rischio.

In questo modo ANMIL, coerentemente con le proprie finalità istituzionali tese a promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione anche a fronte dell'emersione dei nuovi rischi, intende dare un significativo contributo all'evoluzione del panorama normativo in materia.

Con questi intenti, lo scorso 13 novembre a Roma, presso la Scuola Superiore di Polizia, si è svolto il workshop "La *partnership* pubblico - privato e la funzione del *Security Manager*. Le prospettive nell'ottica della qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi", per comunicare l'avviamento del Progetto, coinvolgendo alcuni tra i maggiori esperti in materia.

In queste pagine troverete le relazioni da essi tenute nell'ambito del workshop, al quale hanno assistito le più alte cariche istituzionali interessate alle questioni sollevate.

Sono dunque grato al Dott. Umberto Saccone, al Dott. Bruno Valensise, al Dott. Damiano Toselli, all'Avv. Lorenzo Fantini, all'Avv. Romolo Pacifico ed alla Dott.ssa Maria Giovannone per il loro coinvolgimento, per aver spiegato e mostrato questioni sottese rispetto a questo tema, aprendo prospettive di valutazione sull'importanza di definire gli ambiti di un quadro normativo che ad oggi non ha contemplato questi delicati quanto strategici aspetti della sicurezza dei lavoratori e degli addetti. Infine un ringraziamento sentito va al Dott. Stefano Dambroso per la disponibilità e la costruttiva partecipazione al dibattito, non solo coordinando i lavori di questo workshop, ma portando un prezioso contributo con la sua esperienza e dedizione che tutti conosciamo e stimiamo.

Buona lettura

Franco Bettoni  
Presidente Nazionale ANMIL Onlus



# Security aziendale Un nuovo quadro normativo

**FRANCO BETTONI,**  
PRESIDENTE NAZIONALE ANMIL

L'IMPORTANZA DI DEFINIRE  
LA FUNZIONE DI SECURITY  
AZIENDALE QUALE PARTE  
DEI PROCESSI DI PROTEZIONE  
DEI LAVORATORI  
E IL PROGETTO ANMIL

**B**uon giorno a tutti, ho il piacere di darvi il benvenuto e di ringraziarvi per essere oggi qui presenti a questo workshop che intende presentare un ambizioso progetto di ricerca nel quale la nostra Associazione, che da 70 anni si occupa della tutela delle vittime del lavoro e di promuovere iniziative che contribuiscano a diffondere la sicurezza sul lavoro, crede profondamente.

L'ANMIL onlus, di cui mi onoro essere il Presidente, non è nuova a questo tipo di iniziative perché in un paese pieno di esperti del "ciò che non va", a noi piace mettere a disposizione l'esperienza vissuta in prima persona di testimonial involontari per contribuire a costruire il mondo del lavoro che vorremmo nel rispetto della salvaguardia della salute e della vita dei lavoratori.

Ed è con ANMIL Sicurezza – l'ente che abbiamo costituito proprio per promuovere studi e progetti sul tema della sicurezza sul lavoro – che abbiamo analizzato un problema ed un bisogno per delineare possibili ambiti di collaborazione tra le istituzioni pubbliche e private che si occupano di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e di sicurezza nazionale nell'ottica di potenziare la funzione di *Security* aziendale. Consentitemi poi un ringraziamento speciale al Direttore della Scuola di Polizia, Dott. Roberto Sgalla, per averci messo a disposizione questa prestigiosa location particolarmente appropriata per il tema su cui oggi ci confronteremo.

Un tema che scopre l'altra anima dell'ANMIL, quella che nel tempo si è impegnata a favore di tutte le

tipologie di lavoratori puntando sull'ampliamento del campo di applicazione soggettivo ed oggettivo delle tutele, a fronte della emersione di rischi nuovi e sempre più complessi.

Molto è stato fatto nell'ultimo decennio, anche a livello normativo: non a caso, infatti, il nostro progetto nasce dopo l'emanazione del "Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro" (i decreti n. 81 e n. 106) che crea un saldo legame fra prevenzione e tutela dei rischi professionali obbligando l'INAIL a garantire ai lavoratori tutte le cure necessarie al pronto recupero dell'integrità fisica e capacità professionale. Ma altrettanto crediamo sia stato un passo importante e una scelta di importanza e valore strategici l'aver accorpato nell'INAIL le funzioni e i servizi dell'ISPESL, l'ente che, a livello nazionale, si occupava della prevenzione dei rischi professionali. Ma i frutti di questa attenzione, a nostro giudizio, devono ancora produrre risultati apprezzabili e indicativi di un impegno allargato e concreto, soprattutto per alcune categorie di lavoratori e per specifiche tipologie di attività di cui i rischi non sono ancora adeguatamente contemplati nelle norme vigenti. E tra questi senza

dubbio ANMIL ha individuato i rischi riconnessi alla *Security*, specie in quei settori ad alto potenziale di attentati terroristici. Vanno così opportunamente ampliati e delineati gli spazi di collaborazione con le entità statuali preposte alla sicurezza, al fine di rafforzare e migliorare il dispositivo di reazione rispetto alle tipologie di eventi che possono compromettere la stabilità del business, l'integrità delle persone e la sicurezza delle infrastrutture.

È in tale contesto che la figura del Security Manager può rappresentare il punto di congiunzione tra le esigenze pubbliche e quelle private, e in tale ambito ANMIL vuole offrire uno studio strutturato ed allargato a diverse realtà aziendali simili e comparabili in termini di effetti, affinché possano essere riconosciute professionalità in grado di approntare documenti di valutazione di rischi oggi non contemplati.

E dai risultati che emergeranno da tale studio verrà valutata quella che oggi appare solo un'esigenza presunta e ancora non dimostrata, al fine di assicurare rigore normativo a tale funzione presentando alla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro una



proposta di integrazione della normativa vigente che preveda per le realtà produttive (pubbliche o private) l'obbligo di valutare il rischio Security e strumentalmente assegnare a figure qualificate e dotate di adeguate competenze tecniche, quali i Security Manager, compiti di gestione e controllo delle predette fonti di rischio. La scelta di un progetto di questo tipo è volta a dare dignità normativa al dato empirico per cui *safety* e *security* sono, nella prospettiva del datore di lavoro lavoratore e dei lavoratori - specie in alcuni settori produttivi e per gli addetti e gli operatori più esposti - due facce della stessa medaglia, pur nella consapevolezza della identità specifica che ciascuno di questi concetti ha.

La *security*, così come la *safety*, è una funzione che va gestita, normata e presidiata da figure professionali *ad hoc*.

Qui mi fermo per tornare al nocciolo della questione che più interessa l'ANMIL: la sicurezza e la tutela

della salute dai rischi del lavoro e sui luoghi di lavoro. Mi auguro, quindi, che numerosi soggetti pubblici e privati possano unirsi a noi per supportare questa nostra iniziativa scientifica che ha il solo fine di promuovere la pienezza delle tutele, a favore di tutti i lavoratori in modo trasversale e *super partes*. Chiudo questo mio saluto con un sentito ringraziamento a tutti i relatori che hanno accettato di intervenire all'odierno workshop, aprendo così la strada all'auspicato dialogo interistituzionale che il tema richiede, nella piena convinzione che sapremo dare il giusto seguito ad un progetto meritorio.

Grazie per l'attenzione che mi avete riservato e passo la parola al coordinatore e moderatore dei lavori di questo incontro, una persona che non ha bisogno di grandi presentazioni perché la sua professionalità è nota a tutti e permettetemi di esprimergli la nostra profonda stima, il Magistrato Stefano Dambruoso.





Più volte, su quel tavolo, si è parlato di interesse nazionale e di interessi strategici da difendere e per questo Eni è rientrata in Libia grazie ai sommozzatori della Marina, al lavoro dell'AISE, ai marinai della San Marco, agli incursori, all'Aeronautica Militare che con i suoi C130 ha portato i vertici dell'Eni a Bengasi e Tripoli quando all'aviazione civile non era consentito volare.

Prezioso, infine è stato il coordinamento con il COI, con il quale, nei mesi di guerra, c'è stata una interazione costante.

Di fatto Eni guarda con grande favore alla costituzione di organi permanenti di *partnership* pubblico-privato in cui gli attori siano chiamati a partecipare in forma strutturata.

L'intento è quello di condividere informazioni ed attuare una compiuta collaborazione per favorire l'integrazione dei dispositivi di sicurezza privati con quelli pubblici.

La volontà è quella di condividere *early warnings*, componendo sinergicamente l'obiettivo di tutela delle singole infrastrutture, considerando che ogni singola iniziativa, se messa a sistema, può soddisfare il comune obiettivo di protezione ed essere funzionale agli interessi del Sistema Paese.

Pensiamo inoltre che tali crisi interconnesse possano velocizzare il dialogo e dare risposte strutturate in casi di emergenza.

E' già in atto questa iniziativa con AISE, AISI e l'Unità di Crisi della Farnesina, alla luce della convinzione che una interconnessione pubblico-privato delle sale crisi delle aziende detentrici di infrastrutture critiche (potenzialmente esposte a pericoli) e di quelle delle istituzioni possa essere utile anche in caso di grandi calamità, dove il bisogno di comunicare e coordinarsi diventa essenziale.

Quando a Londra i rappresentanti dell'Eni partecipano alle riunioni dell'*Oil Company Security Committee* (OCSC) spesso sono presenti funzionari dell'intelligence britannica dell'MI5 o dell'MI6.

Se poi, ad esempio, si visita il sito del CPNI, *Centre for the Protection of National Infrastructure*, si possono raccogliere i migliori consigli su come affrontare una minaccia o costruire un muro di protezione.

Il *rank* di rischiosità viene comunicato, responsabilmente, ai cittadini dalla *Metropolitan Police* londinese, con una mappatura interattiva dei crimini per rione.

Nel nostro contesto invece, vige il paradosso

giuridico di essere obbligati dalle norme a redigere il documento di valutazione dei rischi, ma nessuno informa le aziende quale tipo di minaccia debbano fronteggiare in Italia e nel mondo.

Negli Stati Uniti, per esempio, hanno istituzionalizzato un sistema che raccoglie nelle ambasciate all'estero il Sistema Paese: informano i propri connazionali sui rischi e suggeriscono le eventuali contromisure da adottare. Tra l'altro, l'aumentata percezione del pericolo ha generato un aumento dei finanziamenti federali alle società private di sicurezza.

Il Dipartimento di Stato incentiva la formazione di queste strutture, evidenziando le opportunità di lavoro disponibili in molti dei punti caldi del mondo.

È abbastanza semplice immaginare che dietro a questo interesse vi possa essere una ragione strategica di penetrazione e di influenza indiretta nei mercati internazionali.

La promozione di collaborazioni con gli interlocutori di *security*, siano essi pubblici o privati, dalle quali possono derivare benefici reciproci, deve rientrare appieno nelle *policies* delle grandi aziende per perseguire, con determinazione, la massima integrazione pubblico-privato, raccogliendo le indicazioni delle Nazioni Unite, dell'OSCE e dell'Unione Europea.

Come abbiamo visto, la collaborazione con le forze dell'ordine è molto forte: quotidianamente Eni interloquisce con la Polizia di Stato per le innumerevoli criticità sul territorio ed anche in questo caso, senza dubbio, corrette comunicazioni contribuiscono a creare una prevenzione efficace ed efficiente.

L'impiego dell'*intelligence*, poi, a supporto del processo decisionale e di un eventuale intervento dello Stato, in presenza di operazioni economiche finanziarie di rilievo che coinvolgano interessi strategici, appare fondamentale.

Non può escludersi, infatti, che investimenti o acquisizioni di realtà economiche nazionali ad alta rilevanza strategica, da parte di entità fisiche o giuridiche estere, dissimolino fenomeni di spionaggio industriale.

Inoltre non si può neanche escludere che talvolta vi possa essere la volontà di trasferire *asset* critici sotto il controllo di entità straniere, privando così il Paese di *know how* tecnologico, di capacità competitiva e del Governo delle infrastrutture critiche.

In quest'ottica, la nuova normativa sulla *golden share* che vede coinvolti Difesa, Sviluppo

Economico, Interno, Esteri e Tesoro sembra una risposta adeguata al timore che le reti e gli impianti di rilevanza strategica possano essere oggetto di iniziative ostili.

Nonostante queste importanti iniziative legislative è bene dire che in Italia ci troviamo, di fatto, in una sorta di labirinto normativo, dove anche un corretto utilizzo dei vocaboli costituisce un problema.

È stata dunque raccolta con piacere l'iniziativa del nostro sistema informativo di aver editato un glossario dove termini come *intelligence*, rischio o crisi vengono compiutamente argomentati, allontanando l'idea che si tratti solo di accezioni con valenza negativa.

È vero che le crisi evocano il fantasma del danno, anche se in altre culture vengono spesso lette come delle opportunità.

Penso all'ideogramma cinese *weiji*, crisi, composto appunto da due parole *wej*, che significa pericolo e *ji*, che indica opportunità. È una immagine potente: appare affascinante l'idea che un segno grafico sveli un insegnamento di vita, un precetto di saggezza.

Anche Churchill era solito dire che il pessimista vede pericolo in ogni opportunità e l'ottimista vede opportunità in ogni pericolo.

Nel nostro lessico i termini vengono utilizzati con eccessiva disinvoltura, mentre ognuno di essi ha un valore profondo. Questo genera di fatto due problemi: uno di natura culturale ed uno giuridico. Il primo lo stiamo affrontando richiamando attorno ad un tavolo non solo le istituzioni, non solo gli addetti ai lavori, ma anche la società civile per attrezzarla alle dinamiche che purtroppo continueranno a punteggiare la nostra vita.

Per quanto attiene al problema giuridico, sono queste istanze, di cui oggi parliamo, che evi-

denziano nuovi bisogni e pertanto sono certo che la politica ci aiuterà a dare concrete risposte alle oggettive istanze di sicurezza.

Ma l'etica della sicurezza, l'approccio in un'ottica di sostenibilità, ci vede impegnati anche in altri scenari in partenariato con le autorità nazionali, nel fare da ponte al dialogo tra civiltà è anch'esso un modo per rendere sostenibile un'azienda e creare valore per il Sistema Paese.

In conclusione, gli obiettivi sono quelli di fare sistema, ma vogliamo anche fare cultura, trovare una modalità attraverso la quale gli egoismi facciano un passo indietro creando le opportunità per generose collaborazioni consentendo a tutti, fatte salve le rispettive prerogative, di sviluppare le migliori prassi per un comune risultato.

Parfrasando un passaggio del Sottosegretario De Gennaro, già Direttore del DIS, si può dire che è stata iniziata questa difficile navigazione verso il terzo millennio.

Molto è ovviamente affidato alla capacità di accettare i cambiamenti imposti dai tempi, di lavorare sinergicamente per essere, come diceva il Prefetto Manganeli, sistema nel sistema, stabilendo corrette relazioni tra la sfera pubblica e la sfera privata.

È forte la necessità di una chiarezza giuridica che possa dare senza esitazioni uno slancio alle partnership pubblico-privato, favorendo anche un'evoluzione del ruolo dello Stato.

Uno Stato che, come ci ricorda l'Europa, è ormai divenuto più organizzatore, regolatore e controllore che operatore diretto.

Per raggiungere questo risultato è pertanto necessario dotare di norme il concetto di partnership, migliorare il testo unico sicurezza e precisare il ruolo del *security manager*.



# La Security tra informazione e sicurezza

**DOTT. BRUNO VALENSISE,**  
DIRETTORE DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE  
DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE  
PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

LA SECURITY AZIENDALE  
E LE AGENZIE  
DI INFORMAZIONE  
E SICUREZZA. IL RUOLO  
DELLA LEGGE 124/2007

**V**olevo intanto ringraziare l'ANMIL per questo invito che ha rivolto al DIS: e ciò per due ragioni. La prima deriva dal fatto che l'ANMIL è, come noto, un'associazione di grande valenza, per l'impegno quotidiano che profonde per assicurare la tutela di coloro che hanno subito, in connessione con il lavoro, profonde sofferenze; la seconda, perché essa mostra, da tempo, grande sensibilità sul tema della sicurezza e sulla imprescindibile necessità di valorizzare la collaborazione tra il mondo delle imprese e le entità statuali chiamate, in varia guisa, a garantirla.

Quando il direttore generale del DIS, l'Ambasciatore Massolo, – che ringrazio pubblicamente – mi ha chiesto la disponibilità ad intervenire in questo prestigioso e qualificato contesto, ho provato a riflettere su come unire la modesta attività di approfondimento giuridico che ho condotto in questi anni sulla legge 124/2007, all'esigenza di approfondire il ruolo che può avere la Scuola di formazione del Sistema nella promozione della cultura della sicurezza, anche favorendo o corroborando iniziative come quella che ci impegna nella giornata odierna, attività tutte volte ad accrescere lo sviluppo delle sinergie tra il mondo privato ed il mondo istituzionale. Ho deciso, allora, di non snaturarmi completamente e di affrontare, sebbene brevemente, ambedue le questioni.

Una delle principali novità della legge 124 del 2007, di riforma dell'intelligence italiana, è rap-



borazione pubblico – privato. L’orizzonte di riferimento è chiaro, ed emerge in modo palmare il *fil rouge* che tiene insieme le citate disposizioni. Le attività di informazione per la sicurezza, l’intelligence, sono state pensate come volte a sostenere non solo i *decision makers* politici, ma il sistema Italia nel suo complesso, stabilendo meccanismi di raccordo e scambio tra organismi informativi – DIS, AISE ed AISI – ed i titolari degli interessi che si intende tutelare, in quanto strategici e funzionali ai fini della sicurezza nazionale.

**IN QUEST’OTTICA LA FIGURA DEL SECURITY MANAGER – QUALE GIÀ ORA EMERGE ALLA LUCE DEL T.U. 81/2008 E DEI SIGNIFICATIVI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI CHE A TALE FIGURA ASSEGNANO RESPONSABILITÀ ANCHE IN TEMA DI RISCHI CD. ATIPICI, INCLUSI QUELLI “ESOGENI” – SEMBRA, SENZA ALCUN DUBBIO, LA PIÙ “TITOLATA” A COSTITUIRE IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL MONDO INTELLIGENCE NEL SUO OUTREACH IN DIREZIONE DEL MONDO IMPRENDITORIALE.**

Ben venga, dunque, una verifica normativa, anche a livello infralegislativo, volta ad adeguare la cornice giuridica all’esigenza di assicurare un più stretto ed efficace rapporto tra l’intelligence pubblica e quella privata (ma su questo consentitemi di esprimere un’opinione più chiara più avanti) nonché, a legislazione invariata, l’implementazione di azioni sinergiche, attraverso *fora* cui affidare il compito di agevolare un più fluido dialogo. Mi piacerebbe, in tale direzione, poter dire e condividere con voi un giudizio che conduca ad affermare che per tale figura sia utilizzabile l’aggettivo “istituzionale”, poiché ad essa è assegnato il ruolo ausiliare a favore delle competenti strutture preposte alla sicurezza del Paese.

Non si tratta, viene da dire, di un modello

meramente ideale, né appare così rivoluzionario. Esiste, infatti, una evidente consonanza di obiettivi tra mondo imprenditoriale e comparto intelligence, conseguenza diretta dei mutamenti del panorama della minaccia, che hanno di fatto ampliato il novero dei soggetti che debbono considerarsi *stakeholder* del “bene sicurezza”. Anzi, mi correggo ed in termini più strettamente economici, ritengo che questi soggetti debbano iniziare ad essere considerati più propriamente degli *shareholder*, posto che rispetto al Sistema paese credo sia indubbio assegnare lo status di azionista agli agenti economici ai quali è richiesto di svolgere un così siffatto e qualificato compito.

Uno scenario come quello attuale - caratterizzato da asimmetria, transnazionalità, interconnessione, “privatizzazione/destatalizzazione” delle minacce alla sicurezza nazionale ed in cui l’aggressione ad un Paese può facilmente assumere la veste di un attacco ai suoi interessi economico-finanziari portato da attori non statuali, ovvero quella di un attacco cibernetico alle sue infrastrutture critiche – è imperativo strutturare un nuovo rapporto tra intelligence, società ed il mondo produttivo, volto a far sì che si realizzi il percorso virtuoso che faccia del comparto (*rectius*: sistema) informativo l’elemento centrale ed indefettibile del sistema-Paese.

I modelli ed i metodi che hanno guidato le attività di intelligence in un passato in cui i “nemici” erano per molti aspetti noti, individuati e finiti nel numero, così come note erano le attività controindicate ad essi riconducibili, non sono più idonei in un contesto dominato dalla multifattorialità delle minacce e dalla loro intrinseca complessità, che riguarda gli attori, i beni e gli interessi “a rischio” e, più esattamente, per ciò che qui più ci interessa, la competitività delle nostre imprese, nel panorama moderno dei grandi paesi, di chiara valenza strategica.

Né tampoco è ipotizzabile – tocco adesso il tema cui avevo fatto rinvio in precedenza - che per far fronte ai problemi ed alle minacce appena accennati, l’industria privata possa attrezzarsi con una propria struttura d’intelligence, posto che da parte delle competenti istituzioni non vi sia senza dubbio alcuna volontà di abdicazione. Dalla sintetica ricostruzione che precede, credo di aver evidenziato l’esigenza di un costante dialogo e di una interlocuzione in chiave collaborativa tra il sistema di informazione per la sicurezza ed il mondo della sicurezza aziendale; ciò può



prospettiva di breve periodo. Necessariamente diversa, di contro, è l'ottica del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica che, in una dimensione schiettamente preventiva, è chiamato anche per legge – lo si ripete - a proteggere gli interessi *“economici, scientifici ed industriali dell'Italia”*. Interessi che vanno quindi tutelati laddove e comunque essi si presentino e quindi a prescindere tanto dalla dimensione della struttura organizzativa che li esprime quanto dalla natura dei settori di riferimento. Ora non voglio mancare alla promessa fatta all'inizio del mio intervento, anche perché sono un convinto assertore della funzione cruciale che può assolvere sui temi trattati la promozione della cultura della sicurezza e l'attività di formazione.

Oltre a quelli citati in premessa, del resto, è direttamente nella legge 124 del 2007 che si rintraccia uno specifico strumento che può utilmente essere messo al *“servizio della causa”*, quello della promozione della cultura della sicurezza, da impiegare anche per favorire un avvicinamento all'impresa volto a far crescere la consapevolezza di minacce e contromisure, gettando le basi per la realizzazione di quel raccordo pubblico-privato che viene unanimemente individuato, per esempio, come uno dei capisaldi delle strategie internazionali di contrasto della *cyber-threat*.

Il modello a tendere è quello di uno scambio *“istituzionale”*, di un *trade-off* che metta la nostra impresa in grado di difendersi dai pericoli e che, allo stesso tempo, fornisca all'intelligenza anche un proficuo ritorno informativo da soggetti che, nell'attività all'estero come in territorio nazionale, non di rado detengono elementi di immediato interesse ai fini della sicurezza. L'attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, anche attraverso mirate attività formative, potrebbe, in tale contesto, rappresentare un volano utile allo sviluppo di specifiche iniziative ad opera, queste, delle competenti articolazioni operative. La circostanza che le iniziative di tipo divulgativo intese a far crescere la consapevolezza di rischi e minacce possano costituire la chiave di volta del rapporto tra comparto informativo e mondo economico, è attestata dal fatto che hanno tale impronta vari percorsi intrapresi da Servizi esteri al riguardo. La messa a punto di un percorso, così articolato, per il quale posso sin d'ora assicurare il mio personale massimo impegno, che possa vedere un ruolo centrale da parte della Scuola di for-

mazione del Sistema (da realizzarsi in parallelo ed in sinergia con gli organismi associativi nazionali e regionali delle categorie coinvolte), risulta, allo stato, potenzialmente in grado di rispondere a più esigenze, quali:

- promuovere, in modo innovativo ed in linea con le attuali tendenze della comunicazione, la cultura della sicurezza sulle minacce e sui correlati compiti del Sistema in tema di protezione degli interessi nazionali, secondo il modello inteso a veicolare all'opinione pubblica l'idea che nell'attività di un *“servizio segreto”* venga assegnata assoluta prevalenza al concetto di *“servizio”*;
- varare uno strutturato tentativo di fidelizzazione *“produttiva”* del mondo imprenditoriale che valga a sistematizzare l'approccio istituzionale verso quella realtà, gettando le basi per ottenere un proficuo ritorno e ricadute efficienti sul piano funzionale ed operativo.

Il progetto è sì ambizioso, me ne rendo conto, ma mi venga consentita un'ultima citazione, a me personalmente cara, a parole alle quali guardo costantemente nella mia vita professionale al servizio delle istituzioni del mio paese. È quella a cui ha fatto breve cenno il riletto Presidente Barack Obama subito dopo la sua vittoria alle elezioni americane dello scorso 6 novembre: *“(…) Non è il critico che conta, né l'individuo che indica come l'uomo forte inciampi, o come avrebbe potuto compiere meglio un'azione. L'onore spetta all'uomo che realmente sta nell'arena, il cui viso è segnato dalla polvere, dal sudore, dal sangue; che lotta con coraggio; che sbaglia ripetutamente, perché non c'è tentativo senza errori e manchevolezze; che lotta effettivamente per raggiungere l'obiettivo; che conosce il grande entusiasmo, la grande dedizione, che si spende per una giusta causa; che nella migliore delle ipotesi conosce alla fine il trionfo delle grandi conquiste e che, nella peggiore delle ipotesi, se fallisce, almeno cade sapendo di aver osato abbastanza. Dunque il suo posto non sarà mai accanto a quelle anime timide che non conoscono né la vittoria, né la sconfitta”*; si tratta di una parte del celebre discorso pronunciato dal Presidente USA, T. Roosevelt alla Sorbona di Parigi il 23 aprile 1910.

Mi piace pensare che noi, il Sistema di informazione per la sicurezza della repubblica e la sua Scuola, saremo capaci di fare la nostra parte, senza timidezza, in nome della sicurezza di questo Paese che amiamo profondamente.



## PERCHE' SECURITY



- ✓ **Globalizzazione e internazionalizzazione**
- ✓ **Nuovi rischi non assicurabili**
- ✓ **Necessità di partnership Pubblico/Privato**

Tutelare l'azienda, salvaguardare le sue risorse umane, economiche, infrastrutturali, significa quindi contribuire a sviluppare, insieme agli altri soggetti pubblici e privati, la rete di tutela del Sistema Paese.

L'interesse alla tutela delle aziende che creano il prodotto interno lordo, ricchezza e posti di lavoro, coincide quindi con l'interesse alla tutela nazionale.

La security, come tutte le attività, ha avuto bisogno di trent'anni per maturare e per giungere alla completezza attuale all'interno delle aziende e che ci rende ad oggi secondi a nessuno.

Negli anni '70, la priorità era proteggere i vertici aziendali dal terrorismo e dai sequestri di persona; erano necessarie quindi le competenze professionali specialistiche di *security*; di fatto, è proprio in questo periodo che nasce la *security* presso le aziende.

Negli anni '90, si è assistito alla nascita di una seconda generazione di soggetti coinvolti nella *security* e i primi sviluppi delle nuove tecnologie telematiche che hanno evidenziato la necessità di proteggere le informazioni.

Si inizia a fare un rapporto costi-benefici, vi è stato un riordino della *security*, in linea con gli standard delle multinazionali, che riconosceva l'importanza della *Security Intelligence* anche nei settori del business.

Si iniziano a creare dei database che presuppongono l'idea dell'utilità della condivisione dei dati

sia tra le aziende private che con il pubblico.

Dal 2000 fino ad oggi si inizia a parlare di sicurezza partecipata tramite la stipulazione di convezioni, prima (fra) tutte quella originariamente stipulata con la Polizia Postale delle comunicazioni.

La *security* aziendale ha dovuto affrontare criticità legate ad organizzazioni criminali transnazionali, sia di matrice terroristica sia mafiosa, che, colpendo target civili e indifesi, hanno posto alle aziende problemi di protezione del personale in occasione di grandi eventi aziendali e di viaggi di lavoro, in particolare in alcune aree geografiche (considerate) a rischio, come quella del Sud America o del Mediterraneo, in cui i *target* sono anche incivili indifesi.

Inoltre l'espansione di internet ha richiesto di potenziare la *cyber security*, da cui nessuna azienda può prescindere al giorno d'oggi.

La deregulation ha portato sin dagli anni Novanta alla diminuzione del ruolo dello Stato in molti settori strategici per il Sistema Paese, lasciati in mano ai privati, e che spesso sono legati al ruolo delle infrastrutture critiche.

A questo si somma il problema dell'interdipendenza e dell'"effetto domino" che il Sistema Paese si trova a dover affrontare, essendo spesso un problema per un'azienda l'origine di quelli di molte altre.

La collaborazione e la capacità di interazione con le istituzioni vale ovunque.

Negli ultimi anni, la crescente consapevolezza del ruolo determinante della sicurezza per lo sviluppo del business ha portato ad una *security* sempre più *business oriented*.

Si è passati da sistemi chiusi a sistemi sempre più aperti, ossia, se prima la provenienza era principalmente da Forze dell'Ordine e dall'Esercito, oggi è l'inverso: la gran parte dei soggetti viene dal mondo accademico e dall'interno delle aziende, proprio per le competenze richieste.

Vi è nell'azienda l'evoluzione del ruolo della security, dove gli operatori sono tutti primi o secondi livelli aziendali.

L'elevata collocazione organizzativa mette in evidenza che la sicurezza in azienda non può essere un obiettivo della sola funzione di security.

La security fa parte infatti di un sistema aziendale integrato, che comprende l'*audit*, la *safety*, il legale e che assicura la tutela di tutte le risorse aziendali dai rischi non competitivi. In questo contesto, la partnership tra pubblico e privato si è trasformata quindi in un sistema aperto di integrazione, collaborazione, interdipendenza, e la Security si è presentata come snodo e interfaccia tra l'azienda e le Istituzioni.

Gli aspetti normativi sono fondamentali per quanto riguarda gli aspetti di aggiornamento e di collaborazione al fine di restare all'interno del quadro normativo per avere una visione di sistema ancora più integrato.

Nelle organizzazioni complesse sopra richiamate, sia istituzionali che aziendali, che fanno parte

del Sistema-Paese, appare evidente la difficoltà di semplificare, tuttavia si manifesta la necessità di individuare *focal point* istituzionali per mantenere, tra azienda e Istituzioni, rapporti a livello formale ed informale, mentre si impone di mantenere comunque una chiara separazione di ruoli, poteri, competenze.

Il continuo sviluppo della collaborazione tra pubblico e privato consentirebbe inoltre di ridurre le spinte private all'autotutela, recentemente manifestatesi in varie forme, nonché di mitigare le gelosie istituzionali mirate alla salvaguardia delle proprie prerogative.

Si sottolinea infine che la collaborazione tra aziende e Forze dell'Ordine richiede anche una maggiore standardizzazione del monitoraggio, la condivisione di database e un approccio comune ai metodi di prevenzione.

Al fine di ottenere il successo, appare evidente la necessità di garantire ai professionisti della sicurezza aziendale una formazione continua, sia per i ruoli specialistici e tecnici, sia per i ruoli manageriali.

La formazione e la sensibilizzazione del personale, nonché la partecipazione alle iniziative di cooperazione organizzate dagli Organismi istituzionali dello Stato, sono attività necessarie all'implementazione del sistema di gestione della sicurezza in azienda alla luce dei continui cambiamenti in questi ambiti.

Sotto il profilo professionale, per il security manager la correttezza si declina in capacità di non

## PERCHE' SECURITY

### TUTELARE L'AZIENDA SIGNIFICA TUTELARE IL "SISTEMA PAESE"

- ✓ **L'azienda contribuisce al P.I.L.**
- ✓ **Crea posti di lavoro**
- ✓ **La filiera produttiva crea indotto**
- ✓ **Incide sulla qualità della vita di una comunità**



creare falsi allarmismi, per poi fingere di risolverli. La trasparenza si traduce nella necessità di tracciabilità oggettiva di tutti i processi e di disponibilità ai controlli interni.

La riservatezza significa saper tutelare solo le informazioni critiche, tutto il resto deve essere nella disponibilità di tutti, anche nel pubblico verso il privato.

La comunicazione è un aspetto fondamentale della gestione della sicurezza, sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Questo assunto è particolarmente evidente in caso di gestione di un'emergenza: vi è, da un lato, la necessità di comunicare in tempo reale, rapido, tanto più rapido quanto più grave è l'emergenza manifestatasi; dall'altro l'esigenza di attendibilità della comunicazione, quindi di scambio di dati che siano credibili, su cui poter lavorare, su cui poter fare delle scelte.

La sicurezza è un investimento, ma è anche un costo. Il paradosso della crisi che stiamo vivendo è la necessità di ridurre i costi della sicurezza mantenendo inalterata l'ampiezza del perimetro da proteggere.

In tempi di crisi, ridurre i costi significa dover utilizzare meglio le risorse disponibili, anche all'interno della collaborazione pubblico-privato; significa anche saper attingere a fondi e finanziamenti europei stanziati per la sicurezza.

Si possono tracciare le seguenti prospettive di svi-

luppo: superamento della visione, pur positiva, della sicurezza partecipata per andare oltre; l'acquisizione di una maggiore conoscenza dei rischi e degli strumenti di contrasto nell'ambito della Cybersecurity e miglioramento dell'efficienza dei C.E.R.T. (*Computer Emergency Response Team*); incremento delle attività di *business intelligence*, per supportare le aziende che operano all'estero e garantire la tutela delle loro risorse umane e delle loro strutture ed impianti.

In questo contesto la formazione assume un ruolo fondamentale, di amalgama fortissimo.

E' quindi necessario fissare nuovi standard in ottica internazionale ed eliminare le asimmetrie normative a livello globale.

Lo scenario è mutato ed in continua evoluzione, lo *status quo* è una minaccia, bisogna guardare sempre avanti, anticipando chi o cosa ci potrà creare un problema.

E' evidente una maggiore richiesta di sicurezza da parte della società e delle aziende.

Il ruolo dello Stato nel garantire sicurezza è insostituibile. Nelle imprese, la security assume un ruolo chiave, sia all'interno dell'organizzazione aziendale, sia all'esterno, come *focal point* per le Istituzioni. In questo contesto, però, la partnership tra pubblico e privato diventa un fattore determinante per lo sviluppo del Sistema-Paese e che deve svolgere un ruolo predominante anche rispetto a quello dello Stato.



# Security, salute e sicurezza sul lavoro

**AVV. LORENZO FANTINI,**  
DIRIGENTE DIVISIONE III E IV,  
TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO,  
MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'INCLUSIONE DEI RISCHI  
ATIPICI E DEI RISCHI  
DI SECURITY TRA  
GLI OBBLIGHI  
DI VALUTAZIONE DATORIALE.  
DALL'ART. 2087 C.C.  
ALL'ART. 28 D.LGS. N. 81/2008

**V**oglio rappresentare con la mia presenza il grande interesse su questo tema da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Invero, l'attenzione del Ministero è doverosa alla luce di come il tema si iscrive nell'impianto del Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel cui contesto normativo assume particolare rilievo – dal punto di vista “filosofico” prima ancora che legislativo – l'organizzazione del lavoro, che finisce per essere elemento di prevenzione prodromico a qualunque attività.

Il fatto che quanto appena detto non sia solamente uno slogan lo si capisce anche dalle volte che il termine “organizzazione del lavoro” è ripetuto all'interno del testo normativo; circostanza che conferma come l'organizzazione del lavoro sia l'elemento chiave del Testo Unico. Ed infatti, l'art. 299 del decreto legislativo n. 81/2008 – ove si descrive l'“esercizio di fatto di poteri direttivi” – rappresenta il concetto secondo cui ad ognuno è riconosciuto un ruolo alla luce dei compiti effettivamente svolti dando così vita ad un'organizzazione prima di tutto più produttiva, anche in ambito pubblico (sebbene diversa da quella di un soggetto privato). L'art. 299 parla di posizioni di garanzia, chiarendo che tutti coloro che hanno poteri in materia di salute e sicurezza abbiano i relativi doveri indipendentemente dalla qualificazione formale.

Questo consente di parlare tanto dell'art. 2087 c.c. quanto dell'art. 28 del Testo Unico.

Il primo si applica in tema di salute e sicurezza sia

nel pubblico che nel privato ed impone al datore di lavoro di applicare tutte le misure volte a tutelare la salute e sicurezza del lavoratore, principio interpretato in modo severo dalla giurisprudenza secondo il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile. Ne deriva che salute e sicurezza debbano fare parte del dna dell'organizzazione del lavoro e non essere prese in considerazione dalla medesima in modo episodico.

Tale principio si coniuga principalmente nell'obbligo della Valutazione dei Rischi che, per quanto obbligo non delegabile da parte del datore di lavoro, non significa che questo sia l'unico a fare sicurezza imponendo, casomai, al medesimo di organizzare la comunità di lavoro in modo efficace a fini prevenzionistici.

L'art. 28 del Testo Unico afferma che il datore di lavoro deve valutare tutti – senza eccezioni – i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro; tale esigenza va coniugata sia con l'art. 2087 c.c. sia con la necessità di strutturare l'azienda in coerenza con i principi costituzionali di tutela del diritto alla salute e dell'iniziativa economica privata, la quale è libera a condizione che non si svolga in contrasto con i principi di sicurezza, libertà e dignità umana (art. 41 Cost.). La lettura combinata dell'art. 28 con questi principi impone

a tutti gli operatori dell'organizzazione del lavoro di considerare tutti i rischi; per questo, a livello giuridico, è pacifico che il tema della *security* faccia già parte integrante della salute e sicurezza sul lavoro.

Il problema è che a livello concreto non si è fatto ancora nulla. Per tale ragione ritengo che la domanda che un rappresentante di Amministrazione deve porsi sia: "Che cosa si può fare al riguardo?"

Si potrebbe pensare ad un intervento normativo, che ponga più "al centro dell'attenzione" i temi oggi in discussione; personalmente, ripeto, esso non è necessario.

Si può quindi pensare ad un intervento più operativo in termini di buone prassi, linee guida, esperienze delle aziende che hanno funzionato chiedendo al Ministero di adoperarsi al fine di poter replicare le buone esperienze fatte ed apprezzabili in termini di risultato in realtà comparabili. Concludo auspicando la più ampia apertura del ministero del Lavoro e delle politiche sociali a discutere ed approfondire questi temi, cercando di utilizzare quanto di buono è stato fatto in determinate realtà per ripeterlo in altre situazioni, anche apparentemente insospettabili, in cui l'operazione è possibile e, soprattutto, utile.





procrastinabile) portatore di una reale sinergia tra due ambiti non sovrapposti, né sovrapponibili, ma che possono procedere su un binario comune con l'obiettivo di supportare un percorso di crescita sana ed efficiente delle nostre imprese, mettendo a fattor comune competenze, capacità, conoscenze, informazioni proprie del settore pubblico, non altrimenti rinvenibili sul mercato e che possono costituire fattore chiave per lo sviluppo concreto di un nuovo sistema Paese. Il *workshop* risponde ad un'esigenza fondamentale, vale a dire l'individuazione di un ambito concreto in cui la partnership può risultare determinante: il riconoscimento della professionalità dei *security manager*, ovvero quelle figure chiamate a tutelare le imprese da *eventi in prevalenza di natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative ed umane di cui l'azienda dispone o di cui necessita per garantirsi un'adeguata capacità concorrenziale nel breve, nel medio e nel lungo termine*.

Tra gli eventi destinati a colpire le imprese, posto d'onore è dedicato al coinvolgimento delle stesse in fattispecie penalmente rilevanti, punibili ai sensi del d.lgs. 231/01.

L'obiettivo dell'intervento, dunque, è quello di fornire una visione in merito al possibile ruolo del *security manager* nella tutela dell'ente dalla

responsabilità ex d.lgs. 231/01 e, quindi, il contributo che i *security manager* possono fornire nell'implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione. Tale contributo è fondato sull'esperienza maturata all'interno di strutture di sicurezza dello Stato e sulla capacità di decidere rapidamente in caso di emergenze o minacce di pericolo immediato.

Tali caratteristiche rendono questa figura capace di assumere le seguenti responsabilità: analisi dei rischi derivanti dal contesto ambientale, di natura criminosa; mantenimento dei contatti con le Forze di Polizia; gestione delle tematiche afferenti alla tutela dei dati; collaborazione con le Istituzioni. Ulteriore oggetto di valutazione è il valore di una reale *partnership* tra il settore pubblico ed il settore privato per la tutela delle imprese in casi di coinvolgimento in fattispecie di reato ex d.lgs. 231/01.

Tra i reati che compongono l'elenco delle fattispecie direttamente imputabili all'ente e che possono essere efficacemente contrastati grazie al supporto del *security manager* meritano particolare attenzione:

1. Reati Associativi
2. Reati contro la Pubblica Amministrazione
3. Reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico

Risulta emblematica la parziale mancanza di indi-

## LA PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO E LA FUNZIONE DEL SECURITY MANAGER

La Security aziendale  
nel Modello di Organizzazione e Gestione  
ex D.Lgs. 231/01

Avv. Romolo Pacifico

Roma, 13 Novembre 2012

## LA PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO: UNA TEORIA AFFASCINANTE



### PERCHÉ IL DIALOGO NON EVOLVE?

- per la **percezione parziale** del valore aggiunto o di *Partnership Pubblico - Privato*
- per la **difficoltà nell'individuazione** di un "metodo" condiviso e condivisibile
- per il timore di una possibile **confusione dei ruoli** tra Istituzioni ed operatori privati

LA PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO E LA FUNZIONE DEL SECURITY MANAGER

cazioni da parte delle principali associazioni di categoria che usualmente supportano gli operatori privati nell'individuazione di linee guida, *best practices* e regole di indirizzo per la costruzione dei modelli organizzativi realmente efficaci ed aventi efficacia esimente. In tale ambito, dunque, la partnership pubblico privato può svolgere un ruolo propulsivo ed efficace.

A tal proposito il Codice antimafia per le imprese elaborato nel 2008 dal dott. Vigna e dai colleghi Masciandaro e Fiandaca considerava dirimenti le seguenti attività:

- l'attivazione di protocolli d'intesa tra soggetti pubblici, imprese, associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali, volti a promuovere sviluppo e legalità nell'ambito di aree territoriali, specificamente definite;
- ricognizione obbligatoria e formalizzata, da parte dell'impresa, del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata e dunque una valutazione del contesto ambientale;
- interlocuzione con autorità pubbliche e soggetti rappresentativi localmente competenti, quali prefetti, questori, forze di polizia, diretta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze rilevanti ai fini della rilevazione di allarmi e *red flag*;

- trasmissione di informazioni sui rischi di infiltrazione criminale raccolte da Istituzioni pubbliche e messe a disposizione delle imprese o enti presenti nell'area;
- (in capo alle imprese) l'obbligo di trasmettere alla Prefettura, entro trenta giorni, i nominativi dei lavoratori assunti e licenziati;
- obbligo di segnalazione di elementi indicativi di infiltrazioni criminali che ne possano minare il business etico.

Il dialogo descritto nel Codice è tra soggetti a pari livello, formalizzato all'interno di un percorso fatto di doveri di collaborazione per ciascuno degli attori coinvolti che renderebbero meno penalizzante l'asimmetria informativa che spesso ostacola i controlli preventivi per tutelare le imprese.

Nel caso dei reati contro la Pubblica Amministrazione l'operazione è più agevole grazie ad un quadro di controlli predefiniti già assorbiti dalle aziende e sperimentati dal settore privato, grazie anche a norme che sono recentemente state riportate nel decreto anti-corruzione, un testo che ha ripreso, amplificandoli, concetti già citati idonei alla repressione del fenomeno della corruzione, fornendo prova evidente dell'utilità di una

## ■ LA PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO

partnership pubblico privato, come chiaramente dimostrato dalle norme citate:

- istituzione presso le Prefetture di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;
- verifiche periodiche di aggiornamento, da parte delle Prefetture (ma a beneficio dei privati), per monitorare la perdurante insussistenza dei suddetti rischi;
- mappatura ad opera del settore pubblico delle attività maggiormente esposte ai rischi;
- obbligo per l'impresa iscritta nell'elenco di comunicare alla Prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica.

È stata di certo perduta l'occasione per rinforzare la collaborazione, trasmettendo anche l'elenco dei lavoratori - come suggerito nel codice antimafia - ma il percorso è avviato e, su questa strada, il riconoscimento del *security manager* quale figura cui assegnare i rapporti di collaborazione con Autorità inquirenti, risulterà elemento distintivo di tale percorso.

Terzo ed ultimo ambito di rilevante ed intuitivo

contributo di una partnership pubblico-privato che abbia quale canale di comunicazione i *security manager* afferisce alla tutela degli interessi delle aziende italiane impegnate in aree geografiche caratterizzate da un rilevante rischio di infiltrazione da parte di gruppi terroristici locali o di matrice internazionale.

In questi teatri, ambiti per le rilevanti opportunità di business, ma temibili per la permeabilità avverso il fenomeno terroristico, il rischio di contatti con organizzazioni terroristiche è tangibile: società fornitrici di beni e servizi conniventi con organizzazioni terroristiche, società clienti che fungono da schermo per occultare le necessità logistiche delle medesime organizzazioni. Dunque, per tale ultima ragione risulta ben difficile ipotizzare un'efficace difesa degli operatori privati da tali rischi, senza il coinvolgimento delle strutture pubbliche nazionali preposte alla tutela e alla rappresentanza dei nostri interessi. I controlli preventivi predisposti dalle imprese e rimessi al *security manager*, devono comprendere la valutazione del contesto ambientale con riferimento ai principali rischi cui l'ente è esposto, quali il rischio terroristico, quello criminale, quello etico e quello politico.

Tali valutazioni, però, sono spesso limitate e rese

## LA PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO: UN PROCESSO AVVIATO



LA PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO E LA FUNZIONE DEL SECURITY MANAGER

meno efficaci dalla mancanza di informazioni attendibili che, potrebbero essere utilmente fornite da chi, per fini istituzionali, monitora il territorio ed i relativi rischi endogeni, come Ambasciate, Consolati, Uffici territoriali dell'Istituto del Commercio Estero (ICE).

Ovviamente, per rendere efficace il processo descritto, i *security manager* devono restare fedeli al principio dello scambio informativo, comunicando ai referenti individuati i tentativi di infiltrazione da parte di organizzazioni terroristiche, le richieste estorsive da parte di gruppi locali che impongono i loro servizi od ogni altro contatto che possa risultare sospetto.

Il beneficiario di un flusso di comunicazioni basato sulla reciproca collaborazione sarebbe, dunque, unico: l'interesse nazionale.

Il percorso di valorizzazione del security manager in ottica di partnership pubblico-privato è stato rallentato dalle seguenti criticità: la mancata valorizzazione del contributo del security manager e della sua professionalità per la tutela dell'ente; la scarsa considerazione dei vantaggi della partnership per il medesimo fine, un'asimmetria informativa, frutto di un approccio al tema che, riprendendo una celebre frase di Pio VII, *non vogliamo, non dobbiamo, non possiamo*.

Non vogliamo perché la Pubblica Amministrazione considera l'informazione un patrimonio prezioso da difendere da incursioni esterne; il settore privato ha timore di confrontarsi con una Pubblica Amministrazione avvertita come distante e titolare del solo ufficio ispettivo.

Non dobbiamo, risposta spesso opposta dal settore pubblico, trincerato dietro un quadro normativo lacunoso che permette di rispondere in maniera evasiva alle richieste del settore privato; mentre gli operatori privati - allo stesso modo - ritengono di non dover condividere il loro set informativo temendo eventuali inefficienze della PA nella gestione delle informazioni, che possono risultare addirittura controproducenti nella gestione del loro business. Non possiamo, concetto intuitivo giustamente invocato da chi, nell'amministrazione della cosa pubblica, non può fornire informazioni per il rispetto della giusta esigenza di riservatezza a tutela dello svolgimento di indagini di Polizia giudiziaria e per l'assolvimento dei pubblici poteri ma, d'altro canto, unico caso in cui tutti i privati, gratificati dal nuovo ruolo di partner ma comunque consapevoli della delicatezza del ruolo spesso ricoperto dagli uffici della Pubblica Amministrazione, saranno pronti a rispondere con foggia garibaldina: obbedisco.

## IL SECURITY MANAGER: UN PROFESSIONISTA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

E' la figura di riferimento per tutelare le imprese da eventi che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative ed umane.  
**Fondamentale è la sua capacità di gestire la comunicazione con le PA.**

### PERCHÉ SERVE IL SECURITY MANAGER?

Per il ruolo della security aziendale nella prevenzione della Responsabilità amministrativa dell'Ente

Per la tutela dell'Ente da alcuni reati per il cui contrasto è utile ricorrere ad un Security manager

Per la capacità ed esperienza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

LA PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO E LA FUNZIONE DEL SECURITY MANAGER

# Security manager e prevenzione

**DOTT.SSA MARIA GIOVANNONE**  
DIRETTORE SCIENTIFICO DI ANMIL SICUREZZA

IL RICONOSCIMENTO  
NORMATIVO DELLA FUNZIONE  
DI SECURITY  
E LE PROSPETTIVE  
DELLA QUALIFICAZIONE  
DELLE IMPRESE  
E DEI LAVORATORI AUTONOMI



**L**e istanze inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro hanno ricevuto nel corso degli anni risposte sempre più puntuali, nel nostro ordinamento giuridico, a fronte dell'ampliamento progressivo del campo di applicazione oggettivo e soggettivo delle tutele di una naturale evoluzione delle forme di organizzazione del lavoro e della conseguente emersione di nuove tipologie di rischio (rischi emergenti). Invero se il D.lgs. n. 626/1994 (e s.m.i.) ha fornito i primi decisivi *input* in tal senso, soprattutto dietro la spinta delle direttive europee, è con il D.lgs. n. 81/2008 (Cosiddetto Testo Unico di Salute e Sicurezza sul lavoro) che tali esigenze hanno trovato risposte più specifiche sotto un profilo di tecnica redazionale e di *ratio* generale, quanto meno sotto il profilo formale. Invero esso ha posto le basi per un nuovo modello di valutazione e gestione dei rischi in cui l'area della *Security* delle persone e del territorio, dovranno essere progressivamente compresi negli obblighi di valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, attraverso la inclusione nei cosiddetti "rischi particolari", espressamente citati nell'art 28 del Testo Unico sicurezza, a tenore del quale: "*La valutazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) [...] deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli ri-*

*guardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro".* La disposizione richiama evidentemente la inclusione, tra gli obblighi di valutazione datoriali, non solo dei rischi tradizionali, già noti e censiti, bensì di rischi nuovi, "atipici", emergenti e comunque collegati alle peculiari forme di organizzazione del lavoro e nell'ambito dei quali anche i rischi connessi alla "Security", come sopra intesi, meritano a pieno titolo di essere ricompresi.

Tuttavia in questo contesto - sebbene fosse opportuno - è mancato un riferimento normativo testuale a quegli eventi dolosi spesso correlati alle instabilità politico-istituzionali di determinati territori, ovvero alla avversa ideologia che si consolida nei confronti di determinati settori produttivi o, ancor più, nei riguardi di singole imprese od operatori, che possono avere ripercussioni negative - se non fatali - sulla comunità aziendale e dei lavoratori oltre che sulla sicurezza pubblica.

Numerosi sono i settori da tempo affetti da tali fenomeni: trasporti (con particolare riferimento al trasporto merci pericolose), vigilanza privata, settore energetico (sia che si tratti di strutture di produzione di energia che di centrali di distribuzione nelle aree urbane), forniture idriche (compresi gli impianti di potabilizzazione o distribuzione nella rete idrica urbana), raffinerie, centri olii per la raccolta ed il trattamento del greggio, depositi carburante e lubrificanti con capacità di stoccaggio superiore a 100 tonnellate. E, più in generale, gli obiettivi sensibili ai sensi dell'Allegato D, Sezione III art. 3.b.1 Decreto del Ministero dell'Interno n. 269 del 2010.

La risposta in termini di sicurezza e prevenzione fornita a tali eventi, rispetto alla più ampia tutela dell'ambiente di lavoro e alla tutela dei lavoratori, quando presa in considerazione, è stata rimessa, nel migliore dei casi, alle funzioni di Security aziendale su base quasi del tutto volontaristica; diversamente, nei casi meno fortunati, alle più ampie e spesso inadeguate competenze dei servizi di prevenzione e protezione istituiti obbligatoriamente ai sensi dell'art. 18 D.lgs. n. 81/2008, ma che evidentemente non sono tenuti a possedere - e di fatto non possiedono - le competenze di base tecnico-

professionali necessarie all'espletamento di tale delicato compito. Ciononostante per questa via si è potuta comunque sviluppare una prassi virtuosa presso molteplici operatori dei predetti settori a rischio, che merita dal canto suo riconoscimento formale, anche per i rilevanti risvolti in termini di responsabilità sociale delle imprese, in un mercato nel quale continuano tuttavia ad operare imprese che improntano le proprie attività a standard di dubbia qualità sia in termini di *Health and Safety* che in termini di *Security*. Operazione che richiede, ancora una volta, un equo contemperamento tra la libertà di iniziativa economica e il diritto alla salute del lavoratore e del cittadino in generale.

Ciò evidenzia, *in primis*, i limiti di un sistema normativo, evoluto sotto il profilo delle tutele formali, ma reticente nella sostanza e poco incline ad accogliere una nozione ampia, dinamica e articolata di rischio; ancora troppo sbilanciato come è sul profilo della *Safety* (sicurezza dei lavoratori) rispetto alla *Security* (sicurezza dell'azienda e del territorio), trattate come due elementi in contrapposizione, ma che evidentemente sono esigenze che possono e devono convivere all'interno di un'impresa moderna e produttiva. E non è necessario essere fini giuristi o addetti ai lavori per percepire tale inadeguatezza del sistema. Da tempo le stesse cronache rivelano infatti che in diversi settori sono sempre più incidenti non solo i rischi interni al processo produttivo e derivanti dalla interazione uomo-macchina-ambiente aziendale in senso stretto, ma anche quei molteplici fattori connessi alla natura strutturale, sociale, umana e ambientale del territorio circostante. Si pensi ad esempio al terrorismo o agli atti predatori. È il mondo del lavoro che cambia e che si evolve e fa i conti con ambienti ostili e che, proprio per questo, ha bisogno di risposte sempre più efficaci, responsabili, tecnologicamente avanzate e ben contestualizzate, ma soprattutto codificate in norme di legge in grado di dare certezza applicativa agli operatori del settore con una duplice finalità di tutela privata e pubblica.

In assenza di una norma di coordinamento tra queste rilevanti esigenze, il riconoscimento di puntuali tutele e dei correlati obblighi datoriali è stato piuttosto disorganico e per così dire a macchia di leopardo, poiché affidato esclusivamente al ruolo - senza dubbio meritorio - della giurisprudenza che ha fatto in tali casi ricorso


alle cosiddette norme di chiusura del sistema giuridico come l'art2087 c.c., ai sensi del quale: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Si rammentano al riguardo alcune significative pronunce della Corte di Cassazione volte a riconoscere l'obbligo datoriale di tutela dei lavoratori anche a fronte di rischi extra-lavorativi derivanti dalle azioni criminose e dolose di terzi (si veda Cass., 20 aprile 1998, n. 4012, "In caso di attività aziendale che comporti rischi extra-lavorativi prevedibili ed evitabili alla stregua dei comuni criteri di diligenza, il datore di lavoro che non abbia predisposto gli adeguati mezzi di tutela o li abbia predisposti in misura non idonea, risponde del danno subito dal dipendente"; nonché Cass., 20 aprile 1998, n. 4012, "L'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisiopsichica dei dipendenti impone l'adozione non solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di detta integrità nell'ambiente od in costanza di lavoro in

relazione ad attività, pur se allo stesso non collegate direttamente come le aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi, in relazione alla frequenza assunta da tale fenomeno rispetto a determinate imprese ed alla probabilità del verificarsi del relativo rischio, non essendo detti eventi coperti dalla tutela antinfortunistica di cui al dpr. n. 1124 del 1965 e giustificandosi l'interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua del rilievo costituzionale del diritto alla salute che dei principi di correttezza e buona fede").

Dal canto loro gli enti di normazione tecnica internazionale hanno contribuito senza dubbio alla fissazione di parametri di qualità e qualificazione degli operatori ed esperti del settore che, sebbene su base volontaristica, non poco hanno contribuito alla evoluzione della materia.

Da ultimo le realtà produttive più avanzate e responsabili hanno nel tempo codificato piani di gestione del rischio Security basati su un protocollo gestionale composto quanto meno dai seguenti passaggi:

1. Censire, con l'ausilio di esperti della materia, i lavoratori per i quali può porsi il rischio di atti terroristici contro la persona.
2. Valutare il rischio secondo criteri di ragione-



volezza per evitare di suscitare allarmi ingiustificati, tenendo però conto della evoluzione del rischio terroristico.

3. Informare e formare i lavoratori censiti delle condotte prudenziali cui attenersi e delle tecniche utilizzate dai terroristi, anche tramite l'ausilio delle prefetture e delle Forze di Polizia.

Sollecitare i lavoratori all'immediata segnalazione di ogni anomalia riscontrata che possa indurre a ritenere la sussistenza di un rischio concreto all'interno e all'esterno del gruppo di lavoro. Costante, ovviamente, la collaborazione e l'azione delle forze di Polizia.

Tuttavia non si può fare a meno di rilevare che in un'ottica di riconoscimento dei rischi atipici e di un adeguamento delle tutele al mondo del lavoro che cambia, i rischi riconducibili alla *Security* aziendale non abbiano ancora raggiunto una adeguata dignità normativa, nonostante la rilevanza dei fenomeni alla stessa riconducibili, per la verità da più parti attestata.

È forte, dunque, l'esigenza di condurre l'attenzione degli *stakeholders* pubblici e privati sulla necessità di una disposizione normativa che funga da ponte tra norme tecniche, prassi organizzative virtuose e disposizioni di legge certe, perfette e cogenti.

### LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESPOSTE AL "RISCHIO SECURITY"

Alla luce delle riflessioni sopra esposte è possibile, *de jure condito*, individuare le linee direttive per una evoluzione normativa che, da una parte, dia certezza alla valutazione del rischio *Security* nel contesto degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro, dall'altra conferisca maggiore dignità professionale alla figura del *Security Manager*, nell'ottica di qualificare le aziende più virtuose (per standard adottati) dei settori interessati.

I versanti di azione sono due: *in primis* il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi ex art. 27 D.lgs. n. 81/2008; in secondo luogo le proposte di legge C. 1934 e abb. approvate alla Camera il 28 marzo 2012, recanti la disciplina delle professioni non regolamentate.

In merito al primo punto si rileva infatti che l'art. 27 D.lgs. n. 81/2008 prevede che: "Nell'ambito della Commissione di cui all'art. 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute



e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'art. 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276". (art. 27, co. 1, D.lgs. n. 81/2008).

L'obiettivo della norma è quello di selezionare sulla base di standard di sicurezza e qualità sostanziali imprese e operatori destinati ad operare in un dato settore/comparto produttivo. In questo contesto appena descritto si individua nella Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 6 D.lgs. n. 81/2008), il soggetto istituzionalmente preposto a ricevere gli *output* provenienti da tale attività per la successiva traduzione in provvedimenti normativi vincolanti.

La suddetta Commissione infatti (ai sensi dell'art. 27 D.lgs. n. 81/2008), all'opera dal 2010,

è intenta ad individuare settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, nonché sulla applicazione di determinati *standard* contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati. Il lavoro della Commissione è inteso allo svolgimento di una attività preliminare alla emanazione di una successiva norma regolamentare, nella specie un "DPR, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la disciplina della qualificazione" (art. 6, co. 8, lett. g, D.lgs. n. 81/2008).

Tra i settori 'pilota' di questo sistema ci sono quello della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico e quello dell'edilizia, nonché altre sette aree di attività lavorative: settore dei *call center*; settore dei trasporti; settore



dello spettacolo; settore dell'utilizzo, indiretto o mediato, di manodopera per il tramite di agenzie del lavoro (c.d. somministrazione di manodopera); lavori in ambienti confinati; settore dei servizi di vigilanza privata; ristorazione collettiva.

Altri settori o figure professionali possono essere incluse nell'ambito del predetto sistema di qualificazione dalla stessa Commissione - come espressamente previsto dall'art. 27, co. 2 del D.lgs. n. 81/2008 e come espressamente ribadito più volte nel corso di svolgimento delle attività della Commissione Consultiva e nel documento dalla stessa in corso di redazione - non costituendo la predetta elencazione una lista chiusa. Caratteristica del sistema di qualificazione è quella di prevedere per le imprese e per i lavoratori autonomi, che intendano operare in determinati settori, una serie di requisiti generali tra inderogabili (tra cui l'esperienza almeno triennale nel settore, la formazione specifica attraverso percorsi formativi mirati e la completa valutazione di tutti i rischi) e preferenziali (tra cui l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione e la certificazione dei contratti di lavoro e di appalto; dei trasporti e delle forniture e subforniture) generali e il possesso di requisiti specifici che rinverranno alle norme tecniche di settore (es. norme UNI).

A che punto è il lavoro della Commissione Consultiva? La Commissione ad oggi non ha ancora licenziato una versione definitiva del suo documento, ma è pervenuta alla cristallizzazione, per i settori sopra indicati, di una serie di criteri generali, suddivisi tra inderogabili e preferenziali, per la operatività nel settore di riferimento, ai quali si affiancano per ciascun settore criteri inderogabili aggiuntivi mutuati *in toto* dalla norme tecniche di qualità dei processi lavorativi o di qualificazione delle relative figure professionali.

La finalità è evidentemente quella di garantire che, in settori caratterizzati da particolari livelli di incidentalità, da modalità di organizzazione del lavoro complesse e articolate o ancora dal coinvolgimento di interessi di tutela della salute e della sicurezza della collettività in generale (es. ristorazione collettiva e sanificazione tessile e strumentario chirurgico) che trascendono la mera tutela di diritti del singolo sul luogo di lavoro, la normativa di salute e sicurezza sul lavoro diventi uno strumento di selezione delle imprese virtuose sulla base del possesso da parte delle stesse di standard di qualità nel-

la organizzazione del lavoro, nella formazione e nella valutazione e gestione dei rischi, mirando a garantire per questa via quella efficacia sostanziale spesso sacrificata da una mera tutela formale delle norme di sicurezza.

### LA PROFESSIONALIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEL SECURITY MANAGER

Dal canto suo, il testo unificato delle proposte di legge C. 1934 e abb., approvato alla Camera lo scorso 28 marzo 2012, reca una disciplina delle professioni non regolamentate. Si tratta delle cosiddette professioni non regolamentate o "non protette", diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio professionale per poter essere esercitate, tra le quali quella del *Security Manager* può essere senza dubbio iscritta.

L'art. 1 definisce «professione non organizzata in ordini o collegi» l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Si consente al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l'esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente. In particolare l'art. 6 riguarda la promozione dell'autoregolamentazione volontaria e della qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni. La normativa tecnica UNI fornisce i principi e i criteri generali che disciplinano l'esercizio auto-regolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione. La promozione dell'informazione ai professionisti e agli utenti riguardo l'avvenuta adozione di una norma tecnica UNI è compito del Ministero dello sviluppo economico.

Gli articoli 7 e 8 riguardano le attestazioni che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali.

L'art. 7 precisa che tali attestazioni non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale, ed elenca i molteplici aspetti su cui può essere rilasciata un'attestazione, quali:

- la regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- i requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- gli standard qualitativi;
- le garanzie fornite dall'associazione all'utente tra cui l'attivazione dello sportello di riferimento per il cittadino consumatore;
- il possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- l'eventuale possesso da parte del profes-

nista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

L'art. 8 riguarda la validità dell'attestazione, che è pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia, nel rispetto della periodicità di rinnovo e verifica dell'iscrizione prevista dall'associazione stessa.

La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa, e il professionista che utilizza l'attestato rilasciato da un'associazione ha l'obbligo di informare l'utente del proprio numero di iscrizione all'associazione.

L'art. 9 riguarda la certificazione di conformità a norme tecniche UNI. All'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali collaborano le associazioni professionali e le loro forme aggregative, partecipando ai lavori degli specifici organi tecnici oppure inviando all'Ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica.

## LA PROFESSIONALIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEL SECURITY MANAGER

testo unificato delle proposte di legge C. 1934 e abb., approvato alla Camera lo scorso 28 marzo 2012

Disciplina delle professioni non regolamentate o "non protette", diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio professionale



Per i settori di competenza, le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità, accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento, che possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Su tale proposta le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia hanno espresso un parere favorevole.

La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole, con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'art. 81, co. 4, della Costituzione, di introdurre la clausola di neutralità finanziaria. La Commissione Lavoro ha espresso parere favorevole con l'osservazione di valutare l'opportunità di individuare eventuali misure in grado di rendere meno penalizzante il regime previdenziale dei professionisti di cui alla proposta di legge. La Commissione Politiche dell'Unione Europea ha espresso parere favorevole con l'osservazione di valutare l'opportunità di sopprimere, all'art. 9, co. 1, la possibilità per le associazioni istituite dal provvedimento di partecipare ai lavori degli specifici organi tecnici per l'elaborazione della normativa tecnica UNI, potendo configurarsi un vantaggio competitivo non compatibile con la disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza.

### LE PROSPETTIVE DE JURE CONDENDO

Il panorama *de jure condito* brevemente descritto consente di cogliere le linee di sviluppo per la formulazione di una disposizione normativa cogente che coniughi le esigenze di qualificazione per la sicurezza delle imprese appartenenti ai settori esposti al rischio *Security* con le esigenze di qualificazione del professionista *Security Manager*, quale garante nella organizzazione aziendale - esposta ai relativi rischi - della gestione degli adempimenti correlati alla *Security*.

Come si potrebbe tradurre operativamente e in termini normativi un siffatto risultato?

Operativamente si può delineare la elaborazione di una proposta normativa che preveda, nell'ambito dei lavori della Commissione Consultiva Permanente sopra citata, la inclusione dei settori più esposti ai rischi *Security* nell'elenco aperto di settori già elaborato dalla stessa.

Parallelamente, oltre ai criteri di qualificazio-

ne generali e comuni a tutti i settori sopra analizzati, andrebbero articolati criteri specifici di qualificazione per i settori esposti al rischio *Security* che prevedano quanto meno i seguenti passaggi:

- Garantire che siano adottate ed efficacemente attuate procedure di lavoro che contemplino la valutazione del rischio *security* nel DVR.
- Garantire che siano adottate ed efficacemente attuate procedure di lavoro che contemplino la integrazione dei percorsi di formazione, informazione e addestramento di tutti i lavoratori, attraverso l'ausilio del *Security Manager*, dotato dei requisiti di cui alla norma UNI 10459.
- Garantire l'adozione di modelli organizzativi ex art. 30 D.lgs. n. 81/2008 che contemplino la mappatura del rischio *security*.
- Garantire la certificazione dei contratti di trasporto, appalto e subappalto.
- Garantire il possesso da parte del *Security Manager* dei requisiti professionali di cui alla norma UNI 10459 e (in caso di approvazione in via definitiva, del rispetto dei requisiti previsti dalla norma di riforma delle professioni non regolamentate che, per questa via acquisterebbero, ai soli fini della qualificazione, un valore necessario per lo svolgimento di tale funzione).

Una operazione normativa di questo tipo potrebbe condurre ai seguenti risultati:

- Più sicurezza sostanziale e meno formalismi solo burocratici.
- Innalzamento del livello dei servizi resi dalle aziende del settore, più competitività e maggiore selezione nel mercato.
- Più dignità professionale per il *Security Manager*.
- Abbassamento dei reati ed eventi dolosi o colposi.
- Accesso preferenziale agli appalti pubblici e a pubblici finanziamenti.
- Abbassamento dei livelli di concorrenza sleale e *dumping* (poiché la sicurezza ha anche delle notevoli implicazioni in termini di mercato e di concorrenza economica).
- Più produttività.
- Più responsabilità sociale di impresa.
- Elaborazione di una norma giuridica di tutela della sicurezza caratterizzata da una spiccata duplice valenza di tutela pubblico-privata.

**ANMIL**

**AnmIL**  
onlus

L'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) onlus, fondata nel 1943, è attualmente riconosciuta come Ente morale con personalità giuridica di diritto privato cui è stata affidata - con D.P.R. del 31 marzo 1979 - la tutela e la rappresentanza di coloro che sono rimasti vittime di infortuni sul lavoro, delle vedove e degli orfani dei caduti sul lavoro nonché di coloro che hanno contratto una malattia professionale.

Attualmente l'Associazione conta circa 440.000 iscritti e rappresenta e tutela una categoria composta da oltre 900.000 titolari di rendita INAIL. L'ANMIL è diffusa in modo capillare sul territorio nazionale con una Sede Centrale a Roma, 21 Sedi regionali, 106 Sezioni provinciali, 200 Sottosezioni, 500 tra Delegazioni comunali e fiduciariati attraverso i quali offre assistenza diretta da quasi 70 anni e numerosi servizi di sostegno personalizzati in campo previdenziale ed assistenziale.

L'Associazione promuove inoltre iniziative tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo ed è impegnata a sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi, con particolare riferimento alla prevenzione infortunistica alla quale, negli ultimi 15 anni, ha rivolto un impegno sempre più forte per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro soprattutto nei riguardi dei giovani. Per l'importante ruolo sociale svolto, dal 1° maggio 1999, l'ANMIL è entrata nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell'INAIL quale unico rappresentante degli invalidi del lavoro. Tra le numerose iniziative che coinvolgono l'intero territorio nazionale va segnalata la Giornata Nazionale per le vittime degli Incidenti sul Lavoro - istituzionalizzata con Direttiva del Governo Prodi nel 1998 su richiesta dell'Associazione - che fin dal 1951 viene celebrata in tutta Italia dalle Sedi dell'ANMIL. Per fornire informazioni aggiornate e specifiche sui temi, l'Associazione edita il periodico 'Obiettivo Tutela - ANMIL', che viene inviato agli iscritti, ai parlamentari, ai principali referenti istituzionali dell'Associazione e a numerosi soggetti che si occupano della tematica, al quale si affianca l'aggiornamento e gli approfondimenti quotidiani forniti attraverso il sito [www.anmil.it](http://www.anmil.it).

#### **I PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI DALL'ANMIL:**

- Numero verde unico per informazioni e assistenza 800.180943
- Consulenza legale generica e specialistica
- Consulenza medico-legale sui postumi dell'infortunio
- Istruzione di pratiche in materia infortunistica, previdenziale ed assistenziale
- Supporto per questioni connesse al collocamento al lavoro
- Rapporti con gli enti locali per l'erogazione di prestazioni legate all'invalidità
- Numero verde per il sostegno psicologico degli infortunati sul lavoro 800.275050
- Patronato che consente di offrire prestazioni in termini di assistenza previdenziale
- CAF per l'assistenza fiscale

## **ANMIL SICUREZZA**



ANMIL Sicurezza è una società di servizi costituita dall'ANMIL onlus per operare nel campo della formazione, della consulenza e della progettazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della realizzazione di modelli di organizzazione e gestione. ANMIL Sicurezza fornisce consulenza alle aziende, ai lavoratori autonomi, ai professionisti, alle associazioni di categoria, alle pubbliche amministrazioni e a tutti coloro interessati alla materia della tutela della salute e sicurezza sul lavoro attraverso la redazione di pareri e la realizzazione di studi di settore. Svolge altresì attività di *risk assessment* e *gap analysis* ai fini della costruzione di modelli di organizzazione di cui al D.Lgs. N. 231/2001 e all'art. 30 D.Lgs. N. 81/2008 ed assistenza agli enti nelle attività di attuazione, implementazione, aggiornamento e verifica di conformità dei modelli di organizzazione e gestione, anche nell'ottica della qualificazione delle imprese. Tali attività sono svolte da un comitato scientifico a composizione nazionale e internazionale che si avvale anche della cooperazione del network del Centro Studi internazionali e comparati "Marco Biagi". Ne fanno parte professori universitari e ricercatori italiani e stranieri dei settori connessi ai temi che caratterizzano l'attività di ANMIL Sicurezza, nonché esperti di chiara fama delle materie oggetto del percorso di studi.





Numero Verde 800180943  
[www.anmil.it](http://www.anmil.it)